



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI	Presidente
Dott.ssa Luisa D'EVOLI	Consigliere
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del **12 febbraio 2014** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.

- Vista la lett. prot. n. 12 del 3 febbraio 2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 31 gennaio 2014 dalla Provincia di Savona ai sensi dell'art. 7₈ L. 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 9/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 31 gennaio 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 12 del 3 febbraio 2014 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 4 febbraio 2014 con il n. 0000609 – 04.02.2014 – SC _ LIG - T85 – A, il Presidente della Provincia di Savona ha inviato una richiesta di parere inerente alla possibilità di prorogare il contratto di servizio di trasporto pubblico locale, già scaduto il 30 giugno 2012 e oggetto di una prima proroga fino al 30 giugno 2014, fino al momento dell'affidamento, mediante procedura di evidenza pubblica, del servizio di organizzazione e gestione unitaria dell'intero trasporto regionale e locale (c.d. Ambito Territoriale Ottimale, denominato anche "Bacino Unico Regionale per il Trasporto"). Ciò avverrebbe mediante un provvedimento di proroga emergenziale, previsto dall'art. 30 l.r. Liguria 7.11.2013 n. 33, raggiungendo così concretamente un periodo di dilazione di tre – quattro anni.

La Provincia specifica che le perplessità nascono dalla circostanza che la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza 13.01.2014 n. 2, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l.r. Toscana 24.11.2012 n. 64 che consentiva agli enti locali della Regione Toscana la possibilità di adottare un secondo provvedimento di proroga successivo a quello originariamente disposto per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di tutela della concorrenza.

In alternativa la Provincia chiede di valutare la possibilità di affidare temporaneamente il servizio di trasporto locale *in house* essendo tale procedura espressamente prevista dall'art. 5₂ del Regolamento CE n. 1370/2007 che però, a differenza del quinto comma del medesimo articolo, non è stato richiamato dall'art. 30 L.R. 33/2013, con una valutazione legislativa che appare quindi implicitamente negativa sulla possibilità di ricorrere a tale soluzione.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7⁸ L. 5.06.2003 n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, essendo il quesito riferito ad un settore (l'affidamento in gestione di servizi pubblici), tradizionalmente attratto alla contabilità pubblica.

2. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta

L'art. 9 l.r. 7.11.2013 n. 33 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale (ATO) denominato Bacino Unico Regionale per il Trasporto (BURT) stabilendo che <<la Regione attraverso l'Agenzia di cui all'articolo 11 [Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale, nel frattempo già costituita dalla Regione] ... :

- a) espleta entro dodici mesi dalla costituzione della medesima Agenzia le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto;
- b) gestisce il contratto di servizio stipulato a seguito della procedura di cui alla lettera a)>>.

L'art. 30 della medesima legge, in via transitoria, stabilisce che <<la necessità di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale, nelle more della piena operatività del nuovo sistema previsto dalla presente legge, concretizza la fattispecie di emergenza prevista dall'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento

(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Le province e il Comune di Genova, nell'ambito territoriale di pertinenza, assumono in luogo dell'autorità competente non ancora operante, i provvedimenti previsti dall'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, in continuità con le funzioni esercitate fino alla data di entrata in vigore della presente legge>>.

L'art. 5_{2,5} Reg.to CE 23.10.2007 n. 1370 dispone che <<a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture ... l'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico ... i contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni>>.

Stante la complessa fase di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale, che dovrebbe entrare a regime non prima del 2015 e scadendo il prossimo 30 giugno 2014 la proroga biennale dell'affidamento del servizio di trasporto locale a suo tempo conferito mediante procedura di evidenza pubblica, la Provincia di Savona chiede <<*se sia possibile prorogare il contratto in essere con la Società che esercisce il trasporto pubblico locale nel territorio provinciale, già oggetto di precedente proroga biennale ai sensi del più volte richiamato articolo 5 paragrafo 5 del Regolamento Comunitario*>> ed eventualmente, in subordine, <<*se sia*

possibile procedere mediante affidamento "in house" ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 del citato Regolamento Comunitario, atteso che la su richiamata norma transitoria della L.R. 33/2013 prevede esclusivamente il ricorso al paragrafo 5 dell'articolo 5 del Regolamento Comunitario>>.

In buona sostanza la questione, sotto il profilo astrattamente giuridico - e solo in tali termini ed in questo ambito può essere portato alla conoscenza di questa Sezione Regionale di controllo - verte sulla diretta applicabilità dei regolamenti comunitari e sui rapporti con le leggi dei singoli Stati che non prevedano disposizioni di recepimento.

L'art. 5^oReg.to CE n. 1370/2007 prevede espressamente la possibilità di una proroga massima di due anni dell'efficacia dei contratti di servizio aventi ad oggetto il trasporto pubblico locale, limite massimo non previsto dall'art. 30 l.r. 33/2013 che consente di prorogare i contratti di servizio in corso fino alla data di effettivo esercizio del servizio di trasporto unico regionale e locale.

Sul punto è sufficiente rilevare come la Corte costituzionale, con le sentenze 11.04.2011 n. 123 e 13.01.2014 n. 2 (che, in quanto di accoglimento delle questioni sollevate forniscono principi ermeneutici vincolanti ai giudici e alle pubbliche amministrazioni) abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che prevedessero la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico legale, per lesione del principio di tutela della concorrenza.

L'art. 5^oReg.to CE cit. prevede invece la possibilità di affidare direttamente il servizio di trasporto pubblico locale ad una società interamente partecipata dal soggetto pubblico che vi eserciti un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture (c.d. affidamento *in house*).

Tale principio proprio perché contenuto in una norma regolamentare esplica **immediatamente** i suoi effetti negli ordinamenti statali (e quindi in quello italiano) non necessitando di alcuna disposizione nazionale di recepimento.

Pertanto non sembrano esservi circostanze ostative alla possibilità, da valutarsi concretamente da parte dell'ente interessato, di affidare temporaneamente un servizio pubblico quale quello di trasporto locale ad una società che non costituisca un soggetto esterno all'ente costituente ma semplicemente una particolare formula organizzativa, fino all'entrata a regime del sistema di trasporto unico regionale.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dalla Provincia di Savona.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della Provincia.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014.

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ennio Colasanti)

Depositato in Segreteria il 13 Febbraio 2014

Il Funzionario Preposto

(Dott. Michele Bartolotta)